



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Approvazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Protocollo d'intesa tra l'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo del sistema informativo integrato su istituti e luoghi della cultura.

Repertorio atti n. 212/CSR del 6 dicembre 2017

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta del 6 dicembre 2017:

VISTO l'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che questa Conferenza favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle Amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome ed approva i relativi protocolli di intesa;

CONSIDERATO che la Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 25 luglio 2012, con atto n. 121/CSR, ha approvato il Protocollo d'intesa tra l'Istituto nazionale di statistica (Istat), il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo del sistema informativo integrato su musei, aree archeologiche, parchi archeologici e complessi monumentali statali e non statali, successivamente prorogato, in data 30 luglio 2015, sino al 31 dicembre 2017, con atto rep. n. 134/CSR della Conferenza Stato-Regioni;

VISTA la nota n. 1197791 del 13 novembre 2017 con la quale l'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), ai fini dell'approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha fatto pervenire la bozza Protocollo d'intesa tra l'Istituto nazionale di statistica (Istat), il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo del sistema informativo integrato su istituti e luoghi della cultura;

CONSIDERATO che detta bozza, è stata inviata, in data 16 novembre 2017, alle Regioni ed alle Province autonome; quindi, è stata convocata, il 21 novembre 2017, una riunione del Comitato paritetico Istat-Regioni in materia statistica che si è espresso favorevolmente sulla bozza di protocollo in esame;

CONSIDERATO, peraltro, che i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze hanno chiesto l'integrazione del testo in merito alla partecipazione ai lavori del Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico, previsto dall'articolo 3, che deve essere assicurata dai componenti a titolo gratuito, senza la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità ed altri emolumenti comunque denominati;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO,
LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che detta richiesta è stata accolta e, pertanto, l'Istat ha fatto pervenire la formulazione definitiva del protocollo che, il 24 novembre 2017, è stato inviato ai Ministeri interessati e alle Regioni ed alle Province autonome;

CONSIDERATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'approvazione del Protocollo d'intesa in esame;

APPROVA

ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Protocollo d'intesa tra l'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per lo sviluppo del sistema informativo integrato su istituti e luoghi della cultura, trasmesso, con nota del 23 novembre 2017, dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

AN
Il Segretario
Antonio Nadeo



Il Presidente
Il Sottosegretario Gianclaudio Bressa

HP.


PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO SU ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA

TRA

- l'Istituto nazionale di statistica, di seguito denominato Istat, con sede in Roma, Via Cesare Balbo n. 16, nella persona del Presidente dell'Istituto, domiciliato presso la sede sopra indicata
- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominate Regioni, rappresentate nella persona del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, domiciliato in Roma, Via Parigi n. 11
- il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato MIBACT, con sede in Roma, Via del Collegio Romano, n. 27, nella persona del Ministro, domiciliato presso la sede sopra indicata.

PREMESSO CHE

- in coerenza con l'art. 117 della Costituzione e ai sensi degli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", lo Stato e le Regioni favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale e ne promuovono la conoscenza;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'informazione statistica ufficiale è resa al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale (SISTAN), di cui fanno parte gli uffici di statistica delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), e dell'art. 5 del medesimo decreto;
- ai sensi dell'art. 15, comma 1 del d.lgs. n. 322/1989 l'Istat provvede alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal Programma statistico nazionale ed affidate all'esecuzione dell'Istituto (lett. b); all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti e uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale (lett. c), nonché alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte dei dati amministrativi (lett. h);
- ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166, l'Istat provvede a definire i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonché a coordinare modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici, ai sensi dell'art. 3, comma 73 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 8, comma 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 681;
- gli uffici di statistica delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle peculiari competenze in materia statistica, applicheranno il presente protocollo in quanto compatibile con il d.lgs. 290/1993;
- con decreto ministeriale è stato costituito, in data 1° giugno 1992, l'ufficio di statistica del MIBACT, facente parte del Sistema statistico nazionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) e dell'art. 3 del d.lgs. n. 322/1989;
- in data 17 febbraio 2017 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa per una collaborazione in ambito statistico tra Istat e MIBACT per lo sviluppo di attività progettuali comuni in campo turistico;
- il Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici, denominato CISIS, è costituito al fine di garantire un efficace coordinamento di strumenti informativi e geografici e di informazione statistica, nonché per assicurare il miglior raccordo tra le Regioni, lo Stato e gli Enti locali ed è organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di sistemi informatici, geografici e statistici;
- in data 6 luglio 2017 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ha sancito l'Accordo tra l'Istat e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di attività statistiche, che prevede l'individuazione degli strumenti volti al miglioramento della qualità dell'informazione statistica prodotta nell'ambito del Sistatn;
- la raccolta sistematica di informazioni e dati relativa a istituti e luoghi della cultura sulla base di definizioni, metodologie e procedure comuni e condivise è necessaria a supportare la programmazione delle politiche culturali, statali e regionali, e l'attività gestionale delle amministrazioni centrali e territoriali, nonché a garantire un'adeguata rappresentazione, comparabile a livello nazionale e internazionale, delle dimensioni e caratteristiche del Sistema museale nazionale e del sistema delle biblioteche italiane;
- l'Istat è titolare della rilevazione statistica "Indagine sui musei e le istituzioni similari", prevista nel Programma statistico nazionale PSN 2017-2019 - Aggiornamento 2018-2019 (codice IST-02424), nonché dello "Studio progettuale per la rappresentazione statistica della rete delle biblioteche in Italia" (codice IST-02691), previsto nel PSN 2017-2019, volto a disegnare un modello di indagine a carattere censuario per la rilevazione delle biblioteche pubbliche e private presenti sul territorio nazionale e la descrizione delle loro caratteristiche strutturali, dei servizi



offerta, delle attività svolte e dei livelli di fruizione da parte del pubblico, al fine di fornire una rappresentazione statistica esaustiva ed aggiornata del sistema bibliotecario ed orientare le politiche settoriali a livello nazionale e territoriale e le iniziative per la promozione della lettura.

- il MIBACT, l'Istituto nazionale di statistica e le Regioni e Province autonome hanno attivato una proficua collaborazione per il monitoraggio del patrimonio culturale, già formalizzata con il "Protocollo di intesa per la rilevazione dei dati e lo sviluppo di un sistema informativo integrato sugli istituti di antichità e d'arte e i luoghi della cultura non statali", approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome nella seduta del 14 giugno 2007 e sottoscritto dalle Parti in data 28 agosto 2007 poi prorogato fino al 28 agosto 2010 e successivamente convertito nel "Protocollo d'intesa per lo sviluppo del sistema informativo integrato su musei, aree archeologiche, parchi archeologici e complessi monumentali statali e non statali", approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in data 25 luglio 2012 e prorogato in data 30 luglio 2015 sino al 31 dicembre 2017;
- le Parti, in attuazione degli impegni di collaborazione sottoscritti, hanno realizzato le rilevazioni statistiche previste secondo i tempi e le modalità concordate, hanno promosso la raccolta di informazioni e dati omogenei e l'integrazione delle fonti ed hanno aggiornato il Sistema informativo integrato sui musei e gli istituti simili con i dati 2015 dell'ultima rilevazione;
- le Parti hanno ravvisato la necessità e l'opportunità di replicare l'efficace esperienza di collaborazione inter-istituzionale maturata per la raccolta di informazioni sui musei e le istituzioni simili e di estenderla alla rappresentazione del sistema delle biblioteche presenti in Italia, al fine di aggiornare e integrare le basi informative attualmente disponibili a livello centrale e territoriale; le Parti ravvisano la necessità di sottoscrivere un nuovo protocollo d'intesa che ridefinisca le modalità della collaborazione in corso e ne estenda l'ambito di operatività, in sostituzione del citato Protocollo d'intesa per lo sviluppo del sistema informativo integrato su musei, aree archeologiche, parchi archeologici e complessi monumentali statali e non statali, il quale cessa di avere efficacia con la sottoscrizione del presente atto;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 definisce i principi e le regole per il trattamento dei dati personali effettuato da chiunque sia stabilito nel territorio dello Stato italiano;
- le forme di collaborazione interistituzionale tra le Parti previste nel presente protocollo sono state proposte, discusse e concordate nell'ambito del Comitato Paritetico Istat-Regioni in data 21 novembre 2017;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente protocollo, le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e finalità

Oggetto del presente protocollo è la collaborazione tra le Parti per la produzione, lo scambio e l'utilizzo dei dati, al fine di:

- a) assicurare la raccolta sistematica di informazioni e dati anagrafici e descrittivi relativi a "istituti e luoghi della cultura" statali e non statali (come definiti in base all'art.101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio; Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137), massimizzando l'integrazione delle fonti disponibili in modo da garantire la loro mappatura e la produzione di dati statistici aggiornati ed esaustivi;
- b) promuovere la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento di sistemi informativi integrati su istituti e luoghi della cultura statali e non statali, per assicurare la condivisione, la gestione e la diffusione di dati, per le finalità di carattere statistico e amministrativo delle Parti, nell'ambito delle funzioni di rispettiva competenza e nei limiti stabiliti dalle disposizioni normative richiamate all'art. 5.

Art. 2

Modalità della collaborazione

1. Le modalità della collaborazione tra le Parti, di cui all'art. 1, sono definite nel documento allegato, che costituisce parte integrante del presente protocollo.
2. Le iniziative da realizzare in attuazione del presente protocollo per il conseguimento delle finalità indicate all'art. 1 saranno individuate e concordate dalle Parti nell'ambito del Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico di cui all'art. 3.
3. I contenuti delle iniziative di cui al comma 2 devono conformarsi ai seguenti obiettivi:



- a) garantire la raccolta sistematica di informazioni e dati anagrafici e descrittivi su istituti e luoghi della cultura statali e non statali sulla base di definizioni, metodologie e procedure comuni e condivise, al fine di fornire una rappresentazione uniforme e comparabile a livello nazionale e internazionale delle loro caratteristiche, attività di servizio, modalità organizzative e di fruizione;
 - b) garantire la piena accessibilità e utilizzabilità delle informazioni e dei dati raccolti in relazione alle specifiche esigenze istituzionali delle Parti, per fini sia divulgativi, sia amministrativi che statistici, fermo restando quanto previsto alla successiva lett. e);
 - c) garantire la piena accessibilità e utilizzabilità delle informazioni e dei dati raccolti da parte dell'utenza esterna, anche attraverso lo sviluppo di *sistemi informativi integrati* in grado di fornire il massimo dettaglio territoriale, fermo restando quanto previsto alla successiva lett. e);
 - d) garantire la compatibilità, rispetto ai contenuti informativi, e l'interoperabilità, in termini tecnici e organizzativi, tra i *sistemi informativi integrati* di cui alla lettera c) e gli altri eventuali database su istituti e luoghi della cultura disponibili a livello centrale e territoriale utilizzati dal MIBACT, dalle Regioni e dall'Istat per fini divulgativi, amministrativi e/o statistici;
 - e) garantire che l'accesso alle informazioni e ai dati di cui alla lettera a) da parte del MIBACT, delle Regioni, dell'Istat e dell'utenza esterna, nonché il loro utilizzo ai sensi delle lettere b) c) e d), avvenga nel rispetto dei limiti stabiliti dalle disposizioni normative di cui all'art. 5.
4. Le attività di cui al presente Protocollo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, per le iniziative di natura statistica, le Regioni e il MIBACT si avvalgono degli Uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in collaborazione con le proprie strutture tecniche competenti in materia di beni culturali.
5. Qualora le Parti lo ritengano necessario, le attività di cui al presente Protocollo possono essere disciplinate con appositi atti esecutivi, che avranno ad oggetto la ripartizione di eventuali oneri e che saranno sottoscritti dalle Parti secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 3

Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico

1. Al fine di assicurare l'attuazione del presente protocollo è istituito un Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico composto da:
- n. 4 rappresentanti delle Regioni nominati dalla Conferenza delle Regioni, 2 per la materia statistica e 2 per la materia dei beni culturali, aventi diritto ad 1 solo voto per ciascun ambito;
 - n. 2 rappresentanti dell'Istat;
 - n. 2 rappresentanti del MIBACT, di cui uno espressione dell'Ufficio di statistica.
- Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, ciascuna Parte provvede a comunicare alle altre i nominativi dei propri rappresentanti. Ogni successiva modifica dei propri rappresentanti nel Comitato deve essere tempestivamente comunicata dalla Parte interessata alle altre Parti.
2. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, su richiesta dei membri del Comitato stesso, esperti competenti nelle materie di specifico interesse oggetto di trattazione, nonché rappresentanti di istituzioni e di enti competenti, in qualità di esperti esterni, in relazione alle materie in discussione per fornire eventuale supporto tecnico-scientifico.
3. Al Comitato sono affidati i seguenti compiti:
- a) definire, tramite documenti tecnici di programmazione e attuazione, le iniziative di cui all'art. 2, comma 2, sulla base degli obiettivi indicati all'art. 2, comma 3;
 - b) coordinare le attività e le iniziative promosse sulla base del presente protocollo, in modo da garantire che la loro realizzazione e il loro sviluppo rispondano a rigorosi criteri tecnico-scientifici e siano orientati alla ricerca della massima efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse disponibili;
 - c) monitorare lo stato di attuazione delle iniziative di cui alla lett. a) e dei risultati conseguiti;
 - d) individuare le misure da adottare per la risoluzione delle problematiche eventualmente evidenziate dal monitoraggio di cui alla lett. c);
 - e) definire le iniziative utili alla piena diffusione e valorizzazione dei risultati conseguiti in esecuzione del presente protocollo.
4. Il Comitato si riunisce con cadenza almeno semestrale e ogni volta che una delle Parti lo richieda, su convocazione del Presidente. Il Presidente è scelto a rotazione annuale delle Parti tra i suoi membri; il primo anno la presidenza è assegnata ad un rappresentante dell'Istat.



5. Le riunioni del Comitato si svolgono a Roma, presso la sede dell'Istat, ovvero presso altra sede concordata tra le Parti.
6. Le decisioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.
7. L'Istat si riserva la facoltà di effettuare controlli qualitativi e quantitativi sui dati ricevuti dalle Parti che aderiscono al presente Protocollo, nonché sulla osservanza delle indicazioni operative, metodologiche e organizzative definite e concordate in sede di Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico.
8. La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità ed altri emolumenti comunque denominati.

Art. 4

Modalità di adesione delle Regioni

1. Ai fini della partecipazione alle attività previste in attuazione del presente Protocollo, le Regioni che intendono aderire devono darne comunicazione al Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico, di cui all'art. 3, entro 60 giorni dalla approvazione del Protocollo stesso.
2. Comunicando la loro adesione, le Regioni si impegnano a collaborare alla realizzazione delle attività previste in esecuzione del presente Protocollo, nel rispetto delle modalità specificate nell'Allegato tecnico, nonché concordate nell'ambito del Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico di cui al precedente art. 3, con particolare riferimento.
3. In caso di mancata adesione, l'Istat provvederà a svolgere direttamente e autonomamente tutte le attività di rilevazione, registrazione, validazione ed elaborazione dei dati previste ai fini dell'indagine e dello studio progettuale, avvalendosi delle proprie risorse tecniche ed organizzative.

Art. 5

Protezione dei dati personali e segreto statistico

1. I trattamenti di dati personali rientranti nell'ambito del presente protocollo, necessari per la realizzazione delle singole iniziative di cui all'art. 3, comma 3, lett. a), e di eventuali convenzioni esecutive sono effettuati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*). I trattamenti aventi per oggetto i dati raccolti dall'Istat, dalle Regioni e dal MIBACT nell'ambito nelle proprie indagini statistiche sono inoltre vincolati al rispetto delle disposizioni dettate dagli artt. 6-bis, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia, rispettivamente, di trattamenti di dati personali, segreto d'ufficio, segreto statistico e accesso ai dati statistici, nonché del *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale* (All. A.3 del d.lgs n. 196/2003).

Art. 6

Durata e oneri

1. Il presente protocollo ha durata quadriennale, a decorrere dalla data della stipula, ed è prorogabile per espressa volontà delle Parti da manifestarsi almeno 30 giorni prima della scadenza.
2. Le attività di cui al presente Protocollo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle Parti.

Art. 7

Recesso e risoluzione

1. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente protocollo, dandone preavviso alle altre Parti almeno tre mesi prima della data di recesso, qualora, a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento ovvero dei propri compiti istituzionali, venga meno l'opportunità della stessa Parte ad aderire al protocollo.
2. Il presente Protocollo può essere risolto su richiesta di ciascuna delle Parti per grave inadempimento di una delle altre rispetto agli impegni assunti ai sensi del Protocollo stesso. In tal caso, la Parte interessata notificherà alle altre la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, invitando la Parte inadempiente a provvedere in merito alle criticità segnalate entro il termine indicato nella comunicazione. Trascorso tale periodo, se la Parte inadempiente non avrà provveduto, la risoluzione dell'accordo avverrà di pieno diritto, fatti salvi gli obblighi derivanti da inadempimento colposo e ferma restando qualsiasi altra azione per il risarcimento di ogni conseguente danno. La risoluzione dell'accordo può inoltre intervenire su richiesta di ciascuna delle Parti per cause documentate di forza maggiore e per le altre cause previste dall'ordinamento giuridico.



Art. 8
Foro competente e disposizioni finali

1. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, cessa l'efficacia del *Protocollo d'intesa per lo sviluppo del sistema informativo integrato su musei variamente denominati, aree archeologiche, parchi archeologici e complessi monumentali statali e non statali* approvato dalle stesse Parti presso la Conferenza Permanente per i rapporti Stato-Regioni (atto n. 121/CSR 25.07.12 e successive proroghe).
2. Il presente protocollo d'intesa, redatto in triplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a spese del richiedente. Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

Roma,

Per l'Istat
IL PRESIDENTE

Per le Regioni e le Province Autonome
IL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

Per il MIBACT
IL MINISTRO



Allegato tecnico al protocollo d'intesa

1. Premessa

1. Il presente documento costituisce parte integrante del *Protocollo d'intesa su istituti e luoghi della cultura statali e non statali* (di seguito "protocollo d'intesa") e disciplina la collaborazione tra le Parti per:
 - a) la realizzazione di una rilevazione statistica sistematica ed esaustiva di titolarità dell'Istat, denominata "Indagine sui musei e le istituzioni similari statali e non statali presenti in Italia", di cui all'art. 1, lett. a) del protocollo stesso;
 - b) la realizzazione di uno "Studio progettuale sulle biblioteche di pubblica lettura" e della successiva rilevazione statistica sulle biblioteche italiane, in grado di aggiornare ed integrare le informazioni presenti nell'Anagrafe delle biblioteche dell'ICCU e garantire una mappatura degli istituti e servizi bibliotecari presenti sul territorio nazionale, di cui all'art. 1, lett. a) del protocollo stesso;
 - c) lo sviluppo di sistemi informativi sugli *istituti e i luoghi della cultura statali e non statali*, di cui all'art. 1, lett. b) del protocollo stesso, anche attraverso l'aggiornamento del sito sui musei e le istituzioni similari "imuseiitaliani.beniculturali.it" e la progettazione di un sistema integrato sulle biblioteche.

A) La rilevazione sui musei

1. L'indagine è prevista sulla base del Programma statistico nazionale 2017-2019- Aggiornamento 2018-19. Titolare della indagine è l'Istat. L'indagine prevede una rilevazione diretta a carattere totale (censuario), da condurre nel 2019 per l'anno 2018 attraverso la raccolta dei dati e delle informazioni presso tutte le unità che compongono la popolazione di riferimento (musei e istituti similari).
2. Costituiscono oggetto della rilevazione tutti i musei e le istituzioni similari statali e non statali, sia pubblici che privati. Sono inclusi nella rilevazione i musei, variamente denominati, le aree archeologiche, i parchi archeologici e i complessi monumentali statali e non statali (così come definiti nell'art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio), nonché gli ecomusei.
3. Le unità eleggibili che compongono la popolazione oggetto dell'indagine sono rappresentate dalle strutture di cui al precedente punto 2, accessibili al pubblico, con fruizione regolamentata e che risultano attive nel 2018.
4. Per l'individuazione delle unità oggetto di rilevazione l'Istat si avvarrà dei dati identificativi già raccolti nell'ambito della precedente "Indagine sui musei e le istituzioni similari", in modo da garantire la continuità e l'aggiornamento della base informativa prodotta attraverso la rilevazione già condotta dall'Istat nel 2016 per l'anno 2015 (PSN, IST-02424), nonché delle informazioni e dei dati prodotti dal MiBACT, di quelli raccolti da altre amministrazioni centrali e territoriali e attraverso *web-mining*.
5. Rispetto ai contenuti informativi, l'indagine si prefigge tre obiettivi fondamentali:
 - a) aggiornare e integrare i *dati anagrafici* dei musei e delle istituzioni similari già disponibili e raccolti attraverso l'indagine condotta nel 2016 dall'Istat in collaborazione con il MiBACT e le Regioni e Province autonome;
 - b) raccogliere un set di *dati descrittivi* e di informazioni chiave, in grado di rappresentare le principali caratteristiche delle istituzioni museali, con riferimento al patrimonio esposto e conservato, alle risorse in dotazione, alle attività svolte, ai servizi erogati, alle modalità organizzative e ai livelli di fruizione, tenendo conto dei livelli uniformi di qualità previsti per la valorizzazione dei musei e dei luoghi della cultura;



- c) approfondire alcuni aspetti di specifico interesse, raccogliendo informazioni aggiuntive non previste nell'ambito dell'indagine precedente. In particolare si cercherà di estendere il campo di osservazione agli ecomusei, provvedendo alla loro definizione e individuazione e sviluppando eventuali contenuti informativi specifici e moduli del modello di rilevazione dedicati.
6. Le informazioni acquisite dovranno permettere di fornire un quadro informativo aggiornato e coerente sull'offerta museale in Italia, in modo da rendere disponibile una periodica mappatura del settore ed una descrizione delle principali dinamiche in atto nel Sistema museale nazionale.
 7. Per la raccolta diretta dei dati, l'indagine adotterà modalità di acquisizione on-line, tramite questionario corredato delle definizioni, istruzioni e funzionalità necessarie per un'efficace compilazione. A tal fine, saranno sviluppati un questionario in formato digitale, strutturato per l'autocompilazione e l'acquisizione controllata dei dati, e un programma per il monitoraggio della rilevazione e la produzione della reportistica. Solo nei casi in cui non fosse possibile utilizzare modalità di acquisizione on-line dei dati, saranno utilizzate le soluzioni alternative ritenute più opportune, quali l'invio postale su richiesta del rispondente dello stesso modello in formato cartaceo.
 8. Le informazioni e i dati raccolti saranno utilizzati per l'aggiornamento del *Sistema informativo integrato sui musei e sui luoghi della cultura* statali e non statali, ospitato sul sito web del MiBACT (attualmente <http://imuseiitaliani.beniculturali.it/>), in modo da garantire la loro accessibilità e il loro utilizzo alle Parti nonché all'utenza esterna, nei limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali.
 9. Le modalità operative dell'indagine ed i rapporti di collaborazione tra l'Istat, il MiBACT e le Regioni saranno ulteriormente concordati e definiti – per quanto non previsto nel presente documento e per fare fronte a situazioni varie ed eventuali – nell'ambito del Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico di cui all'art. 4 del Protocollo d'intesa. Obiettivo delle forme di collaborazione che si svilupperanno è garantire un livello qualitativo adeguato e uniforme delle informazioni raccolte e un efficace coordinamento delle attività a livello centrale e locale.

B) La rilevazione sulle biblioteche

1. La rilevazione sarà condotta sulla base del modello d'indagine definito attraverso lo "Studio progettuale sulle biblioteche di pubblica lettura" previsto dal Programma statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2018-19, di cui è titolare l'Istat e sulla base dell'attività di progettazione condotta in collaborazione con le Parti, nonché con istituzioni accademiche e di ricerca, tra le quali il Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico- filologiche e geografiche dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con la quale l'Istat ha già avviato una collaborazione in materia.
2. L'indagine a carattere totale (censuario), che farà seguito allo studio progettuale, sarà condotta attraverso la raccolta dei dati presso tutte le unità che compongono la popolazione di riferimento di seguito specificata.
3. Costituiranno oggetto della rilevazione tutte le biblioteche di pubblica lettura, statali e non statali, sia pubbliche che private, aperte al pubblico che svolgono servizio di conservazione e consultazione con regolarità e continuità sul territorio nazionale nell'anno di riferimento della rilevazione.
4. Per l'individuazione delle unità oggetto di rilevazione l'Istat farà riferimento ai dati identificativi già raccolti nell'ambito della rilevazione ICCU, nonché delle informazioni e dei dati prodotti dal MiBACT, di quelli raccolti da altre Amministrazioni Centrali e territoriali, nonché attraverso attività di *web-mining*.
5. La rilevazione dovrà fornire un quadro informativo aggiornato e coerente delle principali caratteristiche delle biblioteche presenti sul territorio italiano, in modo da integrare le informazioni attualmente presenti e fornire una mappatura ed una descrizione delle



principali dinamiche del settore.

6. La realizzazione della rilevazione si articolerà nelle seguenti attività:
 - a) Definizione e perimetrazione del campo di osservazione;
 - b) Ricognizione delle fonti e individuazione delle unità oggetto di rilevazione;
 - c) Progettazione dei contenuti informativi del questionario per la descrizione delle caratteristiche delle strutture, dell'utenza e dei servizi erogati dalle biblioteche;
 - d) Raccolta, validazione e analisi dei dati.
7. Le modalità operative per la realizzazione dello studio progettuale e della successiva indagine ed i rapporti di collaborazione tra l'Istat, il MiBACT e le Regioni, nonché con ulteriori istituzioni accademiche e di ricerca che partecipino alla rilevazione fornendo supporto tecnico-scientifico, saranno ulteriormente concordati e definiti – per quanto non previsto nel presente documento e per fare fronte a situazioni varie ed eventuali – nell'ambito del Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico di cui all'art. 4 del Protocollo d'intesa. Obiettivo delle forme di collaborazione che si svilupperanno è garantire la condivisione delle capacità e competenze sull'argomento e un efficace coordinamento delle attività a livello centrale e locale.
8. Le informazioni e i dati raccolti saranno sistematizzati attraverso la progettazione e lo sviluppo di un sistema informativo che consenta di garantire la loro accessibilità e il loro utilizzo alle Parti, nonché all'utenza esterna, nei limiti stabiliti dalla vigente normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali.

2. Impegni specifici delle Parti

1. Ai fini della realizzazione dell'“*Indagine sui musei e le istituzioni similari*” e dello “*Studio progettuale sulle biblioteche di pubblica lettura*” e successiva rilevazione, l'Istat – in stretta collaborazione con il MiBACT e con le Regioni che aderiscono al presente documento ed avvalendosi di proprie strutture interne e di eventuali strutture di supporto esterne – si impegna a svolgere le seguenti attività:
 - a) progettazione e coordinamento delle indagini;
 - b) ricognizione documentale tesa ad individuare e approfondire gli aspetti quantitativi e qualitativi maggiormente rilevanti relativamente alle strutture, al personale, alle attività svolte e ai servizi erogati, all'utenza, ecc. al fine di definire i contenuti informativi (*desk research* e *focus group*);
 - c) definizione dei modelli d'indagine (contenuti informativi, tecniche di rilevazione, universo di riferimento, piano di rilevazione, ecc.);
 - d) definizione dell'universo di riferimento e ricognizione delle principali fonti statistiche e amministrative per l'aggiornamento e l'integrazione dell'indirizzario dei musei e delle istituzioni similari utilizzato nel 2016 e dell'anagrafe delle biblioteche messa a disposizione dall'ICCU;
 - e) predisposizione dei seguenti strumenti e materiali:
 - indirizzario delle unità oggetto di rilevazione;
 - questionario per la raccolta dei dati e delle informazioni in formato online e in formato cartaceo;
 - manuale con le istruzioni per la compilazione dei questionari;
 - piano di registrazione;
 - piano dei controlli per la costruzione e correzione del data base dei dati rilevati;
 - f) raccolta diretta dei dati attraverso l'utilizzo di un questionario da somministrare *on-line* ai responsabili dei musei e delle istituzioni similari o, nei casi in cui questo non fosse possibile, attraverso questionari cartacei inviati tramite posta e/o tramite altri supporti;
 - g) monitoraggio dell'andamento delle rilevazioni;



- h) definizione, congiuntamente al MiBACT e alle Regioni, delle procedure informatiche per la registrazione controllata dei dati;
 - i) spedizione dei questionari - che si renderanno necessari su eventuale richiesta dei rispondenti (cfr. paragrafo 7) - con allegata informativa a firma del Presidente dell'Istat;
 - j) formazione del personale delle Regioni incaricato di seguire il processo di rilevazione;
 - k) coordinamento e assistenza alle Regioni per le diverse fasi della rilevazione;
 - l) correzione, validazione, elaborazione e diffusione dei dati definitivi.
2. Per le finalità di cui all'articolo 1 del Protocollo, le Regioni, che avendo aderito al presente documento collaborano attivamente alla rilevazione in qualità di organi intermedi di rilevazione e di soggetti compartecipanti all'indagine, si impegnano a svolgere - attraverso i propri Uffici di statistica e in collaborazione con le strutture regionali competenti in materia di beni culturali - le seguenti attività:
- a) nomina di un referente territoriale responsabile del coordinamento delle attività previste nell'ambito delle rilevazioni;
 - b) promozione, informazione e divulgazione delle finalità e dei risultati delle rilevazioni attraverso i propri canali e strumenti informativi ritenuti più adeguati;
 - c) verifica ed eventuale aggiornamento e/o integrazione dell'indirizzario delle unità oggetto di rilevazione con l'elenco delle stesse unità prodotto dall'Istat;
 - d) assistenza ai rispondenti nella compilazione del questionario per le unità di rilevazione sul territorio di propria competenza;
 - e) sollecito delle unità non rispondenti preferibilmente tramite posta elettronica e/o con altri mezzi ritenuti più idonei (telefono, fax, lettera, ecc.);
 - f) acquisizione degli eventuali questionari cartacei compilati e inviati dai rispondenti e registrazione delle informazioni e dei dati in essi riportati, attraverso l'utilizzo dell'applicazione online sviluppata e messa a disposizione dall'Istat e sulla base del piano di registrazione e di controllo concordato dalle Parti;
 - g) conservazione degli eventuali modelli cartacei compilati dai rispondenti per il tempo utile ai fini di eventuali e successivi controlli qualitativi, effettuati dall'Istat, nell'ambito delle operazioni di validazione dei dati e loro successivo invio all'Istat;
 - h) raccolta, registrazione e trasmissione all'Istat delle informazioni e dei dati relativi ai musei e agli istituti similari non statali e alle biblioteche di pubblica lettura non statali, che siano già nella disponibilità delle Regioni ed eventualmente contenuti nei loro sistemi informativi e che corrispondano a quelli richiesti ai fini delle indagini in oggetto, sia riguardo ai contenuti informativi che al riferimento temporale. A tal fine le Regioni provvedono, attraverso i propri Uffici di statistica, alla validazione e organizzazione di tali dati secondo il tracciato record predisposto dall'Istat, nonché alla loro trasmissione all'Istat, per le finalità della rilevazione statistica e per la successiva diffusione attraverso i sistemi informativi integrati.
3. Per le finalità di cui al articolo 1 del protocollo, il MiBACT, attraverso il proprio Ufficio di statistica e le strutture tecniche delle Direzioni Generali competenti, si impegna a svolgere le seguenti attività, in qualità di organo intermedio di rilevazione e di soggetto compartecipante all'indagine:
- a) nomina di un referente centrale, responsabile del coordinamento delle attività di competenza previste dal presente documento;
 - b) collaborazione per la verifica e l'aggiornamento dell'indirizzario delle unità oggetto di rilevazione;



- c) promozione e divulgazione delle finalità e delle modalità della rilevazione attraverso i propri canali e strumenti informativi, al fine di sensibilizzare e sollecitare la collaborazione delle istituzioni museali e in particolare di quelle statali;
- d) raccolta, registrazione e trasmissione tramite il questionario online dell'Istat delle informazioni e dei dati relativi alle rilevazioni, che siano già nella disponibilità del Ministero o che non siano ancora nella disponibilità del Ministero e delle sue articolazioni territoriali ed eventualmente contenuti nei loro sistemi informativi;
- e) progettazione, sviluppo e aggiornamento, in collaborazione con l'Istat e con le Regioni, dei sistemi informativi su gli istituti e i luoghi della cultura statali e non statali (cfr. requisiti specificati al paragrafo 4 del presente documento) e in particolare sui musei e le istituzioni similari e sulle biblioteche, al fine di:
 - consentire il loro aggiornamento con i dati raccolti e prodotti attraverso le indagini in oggetto, sulla base del tracciato record e delle modalità di registrazione concordate con le altre Parti;
 - elaborare e applicare le procedure più efficaci per garantire all'Istat, in qualità di titolare della rilevazione, e alle Regioni che parteciperanno attivamente all'indagine, in qualità di organi intermedi di rilevazione, la possibilità di accedere immediatamente ai dati e alle informazioni di propria competenza territoriale e di poterle consultare e scaricare, tramite funzioni di *download*, nei formati e secondo le modalità concordate, anche in corso di esecuzione della rilevazione. Le Regioni, in qualità di utenti "autorizzati", potranno, tramite apposite *password* e sulla base di modalità concordate, accedere a specifici moduli e contenuti informativi che il sistema mette a disposizione e disporre dei dati registrati nel rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali;
- f) implementare le funzionalità per l'interrogazione e la consultazione dei dati contenuti con dettaglio temporale e territoriale;
- g) formare gli operatori dell'Istat e delle Regioni che partecipano attivamente all'indagine, in merito al funzionamento dei sistemi informativi implementati.

3. Requisiti dei sistemi informativi integrati sugli istituti e i luoghi della cultura statali e non statali

1. I *Sistemi informativi integrati* progettati e sviluppati sulla base del protocollo d'intesa dovranno:
 - a) garantire alle Parti l'accesso ai dati e alle informazioni raccolte attraverso le indagini statistiche, con il massimo dettaglio informativo e nei limiti consentiti dalla normativa in materia di tutela del segreto statistico e di protezione dei dati personali e nel rispetto di quanto previsto agli artt. 3 e 4 del *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale*.
 - b) garantire l'interoperabilità con eventuali altri sistemi informativi autonomi delle Parti già in uso a livello locale e essere compatibili e non sostitutivi rispetto ad essi, adottando adeguate ed efficaci modalità per lo scambio di informazioni e dati tra il MiBACT, le Regioni e l'Istat.
 - c) diffondere i dati raccolti rendendoli accessibili e consultabili direttamente on line attraverso un sistema di interrogazione che consenta agli utenti di accedere in modo efficiente e flessibile a dati organizzati secondo aggregazioni a dettaglio variabile predefinite in sede di progettazione dei contenuti.
 - d) consentire all'utente un'esplorazione flessibile e coerente dello spazio informativo disponibile, mettendo a disposizione le principali funzionalità di analisi interattiva dei dati e garantendo, al contempo, la totale consistenza dei percorsi di navigazione, rispettando i vincoli di significatività del dato.



- e) fornire, ove possibile, dati georeferenziati, per consentire una analisi territoriale dei fenomeni, anche con riferimento ai dati del turismo.

4. Unità oggetto di rilevazione delle rilevazioni statistiche

1. La definizione delle unità che compongono la popolazione di riferimento è condotta dall'Istat in collaborazione con le Regioni e con il MiBACT, sulla base di una definizione coerente e condivisa.

Nello specifico costituiranno la popolazione oggetto della rilevazione:

- per l'indagine sui Musei e le istituzioni similari, tutte le strutture espositive statali e non statali (musei, gallerie, pinacoteche, aree archeologiche, monumenti e altre strutture espositive a carattere permanente, accessibili al pubblico e con fruizione regolamentata) presenti sul territorio nazionale e attive nell'anno di riferimento dell'indagine nonché gli ecomusei.
 - per lo "Studio progettuale sulle biblioteche di pubblica lettura" e successiva rilevazione, tutte le biblioteche di pubblica lettura, statali e non statali, sia pubbliche che private, aperte al pubblico che svolgono servizio di conservazione e consultazione con regolarità e continuità sul territorio nazionale nell'anno di riferimento della rilevazione.
2. L'individuazione e la mappatura delle unità che compongono la popolazione di riferimento è condotta dall'Istat in collaborazione con le Regioni e con il MiBACT, in modo da garantire l'eshaustività dell'indagine e la piena rappresentatività delle informazioni statistiche raccolte e tenendo conto delle informazioni anagrafiche disponibili presso le eventuali banche dati in possesso delle Parti.
3. L'acquisizione e la verifica dei dati anagrafici disponibili è condotta dall'Istat in collaborazione con le Regioni e con il MiBACT e sarà articolata nelle seguenti attività:
- a) ricognizione inventariale delle fonti statistiche, amministrative e informative disponibili (archivi amministrativi, registri, elenchi, pubblicazioni, siti web, ecc.);
 - b) acquisizione, analisi e integrazione dei dati anagrafici raccolti ed elaborazione di un indirizzario unico;
 - c) verifica, *screening* e validazione dell'indirizzario finale unico delle unità oggetto di rilevazione.

5. Contenuti informativi dell'indagine sui "Musei e le istituzioni similari"

1. Le informazioni e i dati da raccogliere ai fini dell'indagine sono definiti e concordati dalle Parti nell'ambito del Comitato tecnico di cui all'art. 4 del protocollo d'intesa (cfr. paragrafo 9), a partire dal questionario utilizzato dall'Istat nell'ambito dell'indagine "Indagine sui musei e le istituzioni similari" del 2015. Le linee guida fondamentali per la definizione dei contenuti del modello di rilevazione sono:

- a) la continuità nell'aggiornamento dei dati strutturali raccolti in occasione dell'indagine "I musei e gli istituzioni similari";
- b) la selettività dei contenuti informativi specificamente orientati alla descrizione di poche caratteristiche fondamentali (variabili chiave);
- c) la coerenza e la comparabilità con i dati rilevati dal MiBACT con riferimento ai musei statali, al fine di ricomporre un quadro organico;
- d) l'approfondimento di alcuni temi di particolare interesse, quali:
 - le caratteristiche dell'utenza;
 - livelli di soddisfazione e gradimento dell'utenza;
 - le dimensioni e le caratteristiche del personale;
 - le risorse economiche (introiti, costi, ricavi, ecc.);
 - i rapporti con il territorio.



6. Modalità di acquisizione dei dati sui "Musei e le istituzioni similari"

1. Per la raccolta diretta dei dati previsti ai fini della rilevazione statistica, saranno predisposti dall'Istat questionari strutturati ed autocompilabili online, corredati delle principali definizioni e delle istruzioni necessarie per una corretta compilazione, nonché delle funzionalità necessarie per l'autenticazione del rispondente (tramite Userid e Password) e l'acquisizione controllata dei dati.
2. Alle unità oggetto di rilevazione (come definite al paragrafo 5) sarà inviata una lettera dell'Istat contenente la presentazione dell'indagine, la richiesta di fornire i dati e le informazioni, compilando il questionario online, nonché le *Userid* e le *Password* necessarie al rispondente per accedere al sistema di acquisizione online dei dati. Ove ciò risultasse opportuno, le Regioni potranno inviare una propria comunicazione ai rispondenti per l'avvio della rilevazione.
3. La rilevazione postale è prevista esclusivamente nei casi in cui la modalità di contatto e di raccolta online dei dati non dovesse dimostrarsi praticabile o efficace. Qualora, infatti, un rispondente non abbia la possibilità di utilizzare gli strumenti telematici per la compilazione online, è data la possibilità di richiedere all'Istat, telefonicamente o tramite fax, una copia cartacea del questionario, il quale gli sarà inviato per posta con richiesta di restituirlo compilato, tramite posta o fax all'Istat stesso (o eventualmente alla Regione di appartenenza che svolge il ruolo di organo intermedio di rilevazione, qualora concordato e previsto).
4. L'Istat si avvarrà della collaborazione di una società di servizi esterna per la realizzazione delle diverse fasi della raccolta dati e provvede ad attivare un servizio di assistenza - anche on line - per supportare i rispondenti nella compilazione dei questionari;
5. Gli eventuali solleciti delle unità non rispondenti effettuati dall'Istat o dalla società esterna saranno effettuati preferibilmente tramite telefono e posta elettronica.
6. Il monitoraggio della rilevazione sarà effettuato in modo da controllare l'andamento della rilevazione in tempo reale, utilizzando le funzionalità dei questionari online sviluppati dall'Istat, nonché della piattaforma informatica correntemente adottata dall'Istituto stesso come cornice *hw* e *sw* per la pubblicazione dei questionari online e per lo scambio di file di dati, al fine di garantire l'autenticità e la sicurezza dei dati trasmessi e il rispetto delle procedure previste dalla normativa per la protezione dei dati sensibili. L'applicazione sviluppata dall'Istat per l'acquisizione online dei dati e il monitoraggio della rilevazione permetterà di incrementare l'efficienza della rilevazione e la qualità dei dati raccolti, poiché consentirà di:
 - a) evitare l'utilizzo di rilevatori sul campo e ridurre il più possibile le attività di stampa e spedizioni di modelli cartacei, con relativi costi;
 - b) sottoporre agli intervistati un questionario parzialmente pre-compilato, in modo da richiedere solo la verifica e l'eventuale aggiornamento delle informazioni già acquisite nel corso delle precedenti edizioni dell'indagine o comunque già disponibili anche attraverso altre fonti;
 - c) supportare gli intervistati nella compilazione dei questionari, predisponendo appositi filtri e regole di percorso e personalizzando il *wording* dei quesiti;
 - d) effettuare un *check* automatico delle informazioni fornite con l'individuazione in tempo reale di risposte incompatibili, errori di consistenza (incoerenze formali e di *range*), incongruenze e omissioni;
 - e) produrre un'efficace messaggistica di errore, in modo da permettere al rispondente di risolvere eventuali dubbi o difficoltà di compilazione contestualmente alla compilazione;
 - f) gestire in modo automatico il monitoraggio della rilevazione e le eventuali attività di sollecito secondo protocolli predefiniti;
 - g) configurare l'accesso e l'utilizzo del sistema di acquisizione dati per differenti ruoli utente (rispondente, organo intermedio, ecc.), in modo che, sulla base di specifiche



autorizzazioni, siano abilitati alle diverse funzioni previste (solo lettura, lettura e scrittura, modifica dei dati registrati, validazione, ecc.);

- h) rendere immediatamente accessibili e disponibili al MiBACT e alle Regioni che collaborano con l'Istat, in qualità di organi intermedi di rilevazione e soggetti compartecipanti all'indagine, i microdati raccolti, relativi al territorio o all'amministrazione di propria competenza, attraverso il *download* degli stessi dalla piattaforma del sistema informativo.

7. Disponibilità e utilizzo dei dati delle rilevazioni statistiche

1. L'Istat provvede all'elaborazione statistica dei dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni statistiche di cui è titolare e alla diffusione dei risultati in forma aggregata con il massimo livello di dettaglio settoriale e territoriale.
2. L'Istat rende disponibili i dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni statistiche di cui è titolare per il popolamento dei *Sistemi informativi integrati* sviluppati sulla base del presente protocollo e per la loro diffusione, in forma disaggregata, in modo che possano essere utilizzati anche con riferimento alla singola unità di rilevazione, come previsto ai sensi dell'art. 4 del *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale* (All. A.3 del d.lgs n. 196/2003), nonché dal *Programma statistico nazionale 2017-2019*, e nei limiti consentiti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
3. Le Parti, attraverso i *Sistemi informativi integrati*, si impegnano a garantire agli utenti esterni l'accesso fisico alle informazioni raccolte e rese disponibili dall'Istat.
4. Al fine di valorizzare le informazioni raccolte, il MiBACT e le Regioni possono utilizzare i dati rilevati dall'Istat, non coperti dal segreto statistico ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 322/1989, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, nonché pubblicarli a fini divulgativi nei propri sistemi informativi on-line, secondo quanto dichiarato nell'informativa resa ai rispondenti, nei limiti consentiti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e come previsto ai sensi dell'art. 4 del *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale*.
5. Nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico, il MiBACT e le Regioni che collaborano alle rilevazioni statistiche dell'Istat in qualità di organi intermedi di rilevazione possono utilizzare, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, a fini statistici i dati relativi al territorio di propria competenza e pubblicarli in forma aggregata anche prima della pubblicazione dei dati definitivi da parte dell'Istat, specificandone la fonte e la natura di dati non definitivi, previa validazione nella loro attendibilità da parte del responsabile dell'ufficio di statistica nel rispetto dei requisiti di qualità. Ogni forma di pubblicazione deve essere concordata dall'Ufficio di statistica del MiBACT o della Regione interessata con l'Istat per quanto riguarda sia il calendario e le modalità di diffusione, sia le variabili ed i contenuti informativi.
6. I trattamenti di dati personali di cui ai commi 4 e 5, rientrando nell'ambito di titolarità del MiBACT e/o delle Regioni, comportano la piena e diretta assunzione di responsabilità delle Parti interessate in ordine all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali e di tutela del segreto statistico.
7. L'Istat provvede a indicare espressamente nell'informativa resa ai rispondenti quali sono le informazioni non coperte da segreto statistico (cioè "gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque", come previsto dall'art. 9, comma 4, decreto legislativo n. 322/1989), nonché la possibilità di diffusione delle variabili con riferimento alla singola unità di rilevazione e il loro eventuale utilizzo da parte del MiBACT e delle Regioni coinvolte in qualità di organi intermedi di rilevazione per propri fini istituzionali ed amministrativi.



8. Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico

1. L'Istat, le Regioni, il MiBACT si impegnano a definire nell'ambito del Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico di cui all'art. 4 del protocollo d'intesa i contenuti informativi e le modalità di realizzazione delle rilevazioni statistiche e dei *Sistemi informativi integrati* per gli aspetti non direttamente stabiliti dal presente documento o per i quali quest'ultimo prevede che le decisioni siano concordate dalle Parti.

9. Protezione dei dati personali e segreto statistico

1. Il trattamento di dati personali finalizzato alla realizzazione delle rilevazioni statistiche sarà effettuato nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), delle disposizioni dettate dagli artt. 6-bis, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia, rispettivamente, di trattamenti di dati personali, segreto d'ufficio, segreto statistico e accesso ai dati statistici, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale* (All. A.3 del d.lgs n. 196/2003) in materia di diffusione delle variabili in forma disaggregata.
2. Titolare del trattamento dei dati personali di cui al comma 1 è l'Istat; responsabili del trattamento dei dati personali, per le attività di rispettiva competenza, sono, per l'Istat, il Direttore centrale delle statistiche ambientali e territoriali, per il MiBACT e le Regioni che aderiscono al presente documento, il preposto al rispettivo Ufficio di statistica. Ciascun responsabile del trattamento dei dati personali, con riferimento al proprio ambito di competenza, in particolare:
 - a) assicura il rispetto dei principi di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 196/2003;
 - b) designa quali incaricati del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 196/2003, i soggetti che collaborano alla realizzazione delle attività oggetto del presente documento, impartendo loro istruzioni dirette a garantirne il corretto svolgimento, nonché il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e tutela del segreto statistico;
 - c) adotta, ai sensi degli artt. 31 e seguenti del decreto legislativo n. 196/2003, le misure di sicurezza di natura tecnica, logistica ed organizzativa idonee a prevenire rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, accessi non autorizzati e trattamenti non conformi alle finalità della raccolta;
 - d) garantisce l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

